



CONVENZIONE

TRA

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

E

SNAM RETE GAS S.P.A.

(Approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione XXXX del XXXX)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ARTICOLO 1 PREMESSE	10
ARTICOLO 2 ALLEGATI E DEFINIZIONI.....	10
ARTICOLO 3 OGGETTO.....	14
ARTICOLO 4 UNITÀ DI MISURA.....	16
ARTICOLO 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI.....	16
TITOLO II SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI	20
CAPO I FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGAS	20
ARTICOLO 6 COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RSA E RU_MPL 20	
ARTICOLO 7 ATTIVAZIONE DELLE SESSIONI DEL MERCATO DEI PRODOTTI LOCALATIONAL (MPL) ...	21
ARTICOLO 8 LIMITI SUL MPL	22
ARTICOLO 9 OFFERTE DI SRG SUL MPL.....	23
ARTICOLO 10 OFFERTE SUL MGS	23
CAPO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SU MGAS, AD ECCEZIONE DEL MGS, E DELLE POSIZIONI DELLE BORSE TERZE	24
ARTICOLO 11 MODALITÀ DI ACCESSO DEL GME AL SISTEMA PSV	24
ARTICOLO 12 REGISTRAZIONE AL PSV	24
ARTICOLO 13 EQUAZIONE DI BILANCIO DEL GME E VALORIZZAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DERIVANTI DALLE TRANSAZIONI CONCLUSE SU MGP-GAS, MI-GAS, MPL E MT- GAS	28
CAPO III FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA IL GME E SRG RELATIVE ALLE TRANSAZIONI CONCLUSE PRESSO MGAS RISULTANTI DALL'EQUAZIONE DI BILANCIO.....	29
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RISULTANTI DALL'EQUAZIONE DI BILANCIO DEL GME.....	29
ARTICOLO 15 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	32
CAPO IV COMUNICAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE DA SRG SUL MGS	34
ARTICOLO 16 ESITI DI SRG SUL MGS	34
CAPO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E DEI CORRISPETTIVI	35
ARTICOLO 17 SISTEMA DI GARANZIA E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	35
TITOLO III PREZZI DI SBILANCIAMENTO	36

ARTICOLO 18	MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI SBILANCIAMENTO	36
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI		37
ARTICOLO 19	RISERVATEZZA	37
ARTICOLO 20	COMUNICAZIONI.....	38
ARTICOLO 21	COORDINATE BANCARIE	39
ARTICOLO 22	RESPONSABILITÀ	39
ARTICOLO 23	DURATA	43
ARTICOLO 24	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	44
ARTICOLO 25	CLAUSOLE GENERALI	44
ARTICOLO 26	OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO.....	45
ARTICOLO 27	OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....	46
ARTICOLO 28	LEGGE APPLICABILE	47
ARTICOLO 29	CONTROVERSIE	47
ARTICOLO 30	SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE 21 SETTEMBRE 2017.....	47
ALLEGATI:.....		47

CONVENZIONE

TRA

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: **GME**), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124, CAP 00197, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Prof. Pietro Maria Putti, domiciliato per la carica presso la sede legale del **GME**,

E

Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: **SRG**), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, CAP 20097, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10238291008, Partita IVA n. 10238291008.

PREMESSO CHE

- a) **SRG** è la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che - ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI) n. 137/02 del 17 luglio 2002, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 137/02) e della deliberazione dell'ARERA n. 22/04 del 26 febbraio 2004, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 22/04) - gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- b) il **GME** è la società istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99;
- c) **SRG** ha predisposto e gestisce il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (nel seguito: PSV), la cui disciplina – le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di

Scambio Virtuale (nel seguito: Condizioni PSV) - è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 con deliberazione n. 22/04 e successivamente modificata ed integrata;

- d) **SRG** ha adottato, ai sensi della deliberazione n. 137/02, il Codice di Rete approvato dall'ARERA con deliberazione 75/03 dell'1 luglio 2003, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: Codice di Rete), per la disciplina del servizio di trasporto e bilanciamento;
- e) nell'ambito del Codice di Rete e delle Condizioni PSV è definito un sistema di garanzie ai fini dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi da parte di tutti gli utenti sottoscrittori del Codice di Rete e degli utilizzatori sottoscrittori delle Condizioni PSV, nonché è previsto da parte di **SRG** in qualità di Responsabile del Bilanciamento, il monitoraggio delle posizioni di esposizione del Sistema nei confronti dei medesimi soggetti.
- f) il GME, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, organizza e gestisce il mercato del gas naturale, le cui regole sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina MGAS), approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata, nonché nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito: DTF);
- g) **GME** è controparte degli operatori sul MGAS;
- h) con deliberazione 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016, l'ARERA, nel recepire e integrare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito: Regolamento (UE) 312/14), ha introdotto, nel contesto nazionale, le disposizioni di dettaglio funzionali all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento, raccogliendo in un unico Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB), allegato alla predetta deliberazione 312/2016/R/GAS: *i.* gli aspetti della disciplina del nuovo sistema che, rispetto al Regolamento (UE) 312/2014,

- andavano chiariti o specificati nel contesto italiano; *ii.* le disposizioni già definite dall'ARERA e non incise dal medesimo Regolamento;
- i) ai sensi del Regolamento (UE) 312/2014 e come previsto nel TIB, **SRG** intraprende azioni di bilanciamento mediante, tra l'altro, la compravendita, presso MGAS, di prodotti *title* e *locational*, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 312/2014;
 - j) con riferimento alla negoziazione dei prodotti *locational*, l'ARERA ha disposto all'articolo 6 del TIB le specifiche modalità con le quali il **GME** deve gestire, nell'ambito del MGAS, le sessioni di mercato per la negoziazione di tali prodotti (nel seguito: Mercato dei prodotti *locational* o MPL) di cui **SRG** abbia richiesto al **GME** la relativa attivazione ai sensi del medesimo TIB;
 - k) con riferimento ai quantitativi di gas in stoccaggio, l'ARERA ha previsto all'articolo 7 del TIB, l'organizzazione di una sessione giornaliera di mercato, dedicata alla negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto del gas in stoccaggio da parte degli Utenti, da gestirsi anch'essa nell'ambito del MGAS nell'ambito della quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5, del TIB, possano essere regolate anche eventuali differenze, per ciascun Giorno gas, fra i quantitativi programmati presso gli stoccaggi (dagli Utenti e da **SRG**) e quelli effettivamente movimentati anche per effetto delle modifiche richieste dal responsabile del bilanciamento (nel seguito: Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio o MGS);
 - l) con la deliberazione 349/2017/R/gas, l'ARERA ha integrato le disposizioni in materia di neutralità di cui all'articolo 8 del TIB prevedendo, tra l'altro, la compravendita di gas da parte del Responsabile del Bilanciamento presso il MGS - sulla base di offerte distinte da quelle di cui al comma 2.5 del TIB – ai fini della regolazione delle variazioni di *linepack* per il bilancio residuale e dei quantitativi riconosciuti a copertura di GNC, consumi e perdite di rete;

m) ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 312/2014:

1. l'articolo 5 del TIB prevede:

- i.* la valorizzazione del piccolo aggiustamento;
- ii.* che il prezzo medio ponderato relativamente a un giorno gas sia posto pari:
 - alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso MGAS di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB di prodotti *locational*, con consegna in quel giorno gas, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata (nel seguito: SAP); ovvero
 - alla media dei SAP dei trenta giorni precedenti, nei casi in cui le offerte accettate, presso MGAS, relative a prodotti *title* siano risultate inferiori a 2000 MWh;
- iii.* il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), sub i), del Regolamento (UE) 312/2014 è pari al minore tra i prezzi di tutte le vendite di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational* concluse da **SRG** per il giorno gas;
- iv.* il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), sub i), del Regolamento (UE) 312/2014 è pari al maggiore tra i prezzi di tutti gli acquisti di prodotti *title* e, nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational* conclusi da **SRG** per il giorno gas;

2. l'articolo 11, comma 11.6, del TIB prevede, *inter alia*, che **GME** trasmetta a **SRG** le informazioni funzionali alla definizione dei prezzi di sbilanciamento;

n) l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prevede che
"in prima applicazione [...] eventuali esigenze di cessione o

approvvigionamento di volumi di gas del responsabile del bilanciamento, diverse rispetto a quelle di cui al TIB sono gestite attraverso procedure concorsuali per la compravendita di gas in stoccaggio anche mediante il mercato di cui all'articolo 7 del TIB";

- o) l'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione 312/2016/R/GAS ha disposto l'attuazione del nuovo regime di bilanciamento di cui al TIB a partire dal 1° ottobre 2016 prevedendo modalità transitorie per la gestione del MPL e del MGS (nel seguito: assetto transitorio dei mercati);
- p) con la deliberazione 425/2016/R/gas l'Autorità ha approvato il Codice di Rete, modificato da **SRG** al fine di dare attuazione alle previsioni del TIB;
- q) con deliberazione 66/2017/R/GAS del 16 febbraio 2017 (nel seguito: deliberazione 66/2017/R/GAS), l'ARERA, oltre a prevedere la cessazione dell'assetto transitorio dei mercati a far data dal 1° aprile 2017, al fine di ricondurre in un unico testo normativo le condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale, ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale (TICORG)":
 - i. definendo le condizioni regolatorie atte a garantire al GME l'accesso al sistema PSV, in qualità di operatore qualificato;
 - ii. prevedendo che il GME abbia titolo a registrare nel sistema PSV, per conto di borse terze, in qualità di "nomination agent" e secondo i criteri ivi stabiliti, transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso le medesime borse terze;
 - iii. estendendo la disciplina della registrazione al PSV anche alle transazioni concluse sul MPL, prevedendo che tali registrazioni siano effettuate secondo modalità, definite da GME e SRG in apposita convenzione, che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MPL prima della comunicazione degli esiti;

- r) ai fini della gestione del mercato MGS, ARERA ha previsto nel TICORG, articolo 7, che GME sottoscriva con ciascuna impresa di stoccaggio una apposita convenzione;
- s) inoltre, ai sensi della deliberazione 66/2017/R/GAS, punto 6, l'ARERA ha previsto che, nelle more della stipula delle convenzioni tra GME e le imprese di stoccaggio e dell'implementazione dei relativi flussi informativi, la partecipazione al MGS sia limitata all'impresa maggiore di stoccaggio (Stogit S.p.A.) e che lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit, funzionali alla gestione del MGS, sia effettuato per il tramite di SRG, secondo quanto disciplinato, tra GME e SRG stessa, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG;
- t) **GME e SRG**, nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6 del TICORG, nonché dal punto 6 della deliberazione 66/2017/R/GAS, in data 24 marzo 2017, hanno sottoscritto la prevista convenzione (nel seguito: convenzione 24 marzo 2017) il cui schema è stato preventivamente verificato e approvato dall'ARERA con Deliberazione 147/2017/R/GAS;
- u) nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 del TICORG, con efficacia a far data dal 1° ottobre 2017, il GME ha sottoscritto con ciascuna impresa di stoccaggio (i.e. Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.) la relativa convenzione ivi prevista e che, per l'effetto, a decorrere da tale data, le disposizioni funzionali alla gestione del MGS, per il tramite di SRG, contenute nella convenzione 24 marzo 2017 hanno perso efficacia;
- v) per effetto di quanto sopra richiamato alla precedente lettera u), GME e SRG hanno sottoscritto specifica convenzione in data 21 settembre 2017 (nel seguito: convenzione 21 settembre 2017), approvata dall'ARERA con Deliberazione 630/2017/R/GAS, ad integrale sostituzione della Convenzione 24 marzo 2017;
- w) al fine di recepire le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di bilancio per il 2018), che ha fissato al 1° gennaio 2019 il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti

residenti o stabiliti ai fini IVA in Italia, GME e SRG concordano di sottoscrivere la presente convenzione (nel seguito: Convenzione) ad integrale sostituzione della convenzione 21 settembre 2017, la quale si intenderà sciolta a far data dall'entrata in vigore della Convenzione;

- x) lo schema della presente Convenzione è stato inviato all'ARERA per l'approvazione ai sensi dell'articolo 6 del TICORG e che lo stesso è stato positivamente verificato e approvato dall'ARERA con Deliberazione **XXXXXXXX**.

Tutto ciò premesso e considerato

GME e **SRG**, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Premesse

- 1.1 Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Articolo 2 Allegati e definizioni

- 2.1 Costituiscono allegati (nel seguito definiti congiuntamente: Allegati) alla presente Convenzione le Procedure Tecniche Concordate, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **SRG** di cui alla presente Convenzione (nel seguito: PTC).
- 2.2 Le PTC vengono definite di comune accordo tra le Parti e saranno sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.

2.3 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:

- PTC n. 1 – Registro Soggetti Abilitati (RSA);
- PTC n. 2 – Modalità di registrazione nel sistema PSV dei saldi netti derivanti dalle transazioni concluse sul MGP-GAS, MI-GAS, MPL e MT-GAS;
- PTC n. 3 – Prezzi di sbilanciamento;
- PTC n. 4 – Modalità di registrazione nel Sistema PSV delle Posizioni delle Borse Terze;
- PTC n. 5 – Registro Utenti Abilitati MPL;
- PTC n. 6 – Limite di vendita per il MPL;
- PTC n. 7 - Richiesta di attivazione delle sessioni del MPL e offerta di **SRG** sul MPL;
- PTC n. 8 – Offerte di **SRG** sul MGS e comunicazione degli esiti di competenza SRG;
- PTC n. 9- Riferimenti per le comunicazioni;
- PTC n. 10 – Unità di misura.

2.4 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC, diverse da quelle indicate al comma precedente, qualora necessarie e/o opportune, anche al fine di garantire il coordinamento tra il Codice di Rete, le Condizioni PSV, la Disciplina MGAS, il TIB e la Convenzione.

2.5 La definizione di eventuali PTC, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avvenire di comune accordo tra le Parti e in forma scritta con la medesima procedura disciplinata al precedente comma 2.2.

2.6 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi ivi previsti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.

- 2.7 Ai fini della Convenzione e degli Allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.8, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla Disciplina MGAS, alle Condizioni PSV, al TIB ed al Codice di Rete.
- 2.8 Nella Convenzione e negli Allegati, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
- a) Borsa Terza si intende, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del TICORG, il soggetto - diverso dal **GME** - sottoposto ad autorità di vigilanza nazionale e sovranazionale che esercitano attività di supervisione nel Paese dove ha sede ovvero opera e che sia i) il gestore di un mercato regolamentato in cui sono scambiati strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna fisica e le cui attività di compensazione e garanzia delle transazioni concluse su detto mercato siano regolate attraverso una *clearing house* ovvero ii) la *clearing house* stessa che direttamente o attraverso società dalla medesima controllate o partecipate, è responsabile degli adempimenti per la consegna fisica dei prodotti offerti;
 - b) Conto PSV si intende la somma algebrica delle operazioni di transazione e scambio di gas naturale effettuate al PSV dall'utilizzatore del Sistema PSV ivi incluso il **GME**;
 - c) Conto PSV della Borsa Terza si intende la somma algebrica delle operazioni di transazione di gas naturale registrate al PSV dal **GME** per conto della Borsa Terza;
 - d) Controparte della Borsa Terza si intende l'operatore che sia anche Soggetto Abilitato che ha concluso transazioni con la medesima Borsa Terza;
 - e) Indisponibilità programmata SRG si intende qualsiasi interruzione/ sospensione del funzionamento del Sistema PSV che **SRG** sia in grado di comunicare al **GME** con un anticipo di almeno 36 (*trentasei*) ore rispetto al verificarsi dell'evento, secondo le modalità definite nelle PTC;
 - f) Limite di Vendita su MPL, si intende la quantità massima che può essere offerta in vendita, da ciascun Utente Abilitato MPL, sul MPL,

con riferimento al Giorno-gas G, determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che l'Utente medesimo può assumere nei confronti di **SRG** ed il prezzo di sbilanciamento (di acquisto) stimato comunicati da **SRG** al **GME**;

- g) Manuale Utente Shipper si intende il manuale tecnico che contiene la descrizione delle caratteristiche funzionali dell'applicativo web "Portale fatturazione" di **SRG**, del cui eventuale aggiornamento viene preventivamente data informazione da **SRG** al **GME**;
- h) Piattaforma MGAS, si intende la piattaforma informatica attraverso la quale il **GME** organizza e gestisce il mercato del gas naturale, secondo quanto previsto nella Disciplina MGAS;
- i) Posizione Netta MGAS, si intende la posizione netta in consegna ottenuta come somma algebrica, calcolata dal **GME** con riferimento a ciascun giorno gas, delle quantità di gas oggetto di consegna sottese ai contratti di acquisto e vendita conclusi da un operatore sul MGP-GAS, sul MI-GAS e sul MT-GAS;
- j) Posizione Borsa Terza si intende ciascuna posizione in consegna, relativa ai quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi presso la medesima Borsa Terza, prodotti a termine, trasmessa dalla Borsa Terza al **GME** ai fini della registrazione presso il PSV. A tal fine il **GME** provvede alla registrazione delle suddette transazioni (acquisto e vendita) sul Conto PSV della Borsa Terza e sul conto PSV della relativa Controparte della Borsa Terza;
- k) Posizione MPL, si intende la posizione in consegna, riferita a ciascuna sessione di mercato MPL e per Punto di offerta, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto o vendita conclusi da un Utente Abilitato MPL e da **SRG** sul MPL;
- l) Prodotti *locational*, si intendono i prodotti standardizzati di breve termine oggetto di scambio ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, del Regolamento (UE) 312/2014 e oggetto di ricorso secondo le modalità di cui al Codice di Rete;

- m) Prodotti *title*, si intendono i prodotti standardizzati di breve termine oggetto di scambio ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, del Regolamento (UE) 312/2014;
- n) PSV o Sistema PSV, si intende la piattaforma informatica per scambi/cessioni di gas naturale, organizzata e gestita da **SRG**, ai sensi delle delibere n. 137/02 e 22/04;
- o) Punto di offerta si intende il punto di entrata ovvero di uscita dalla rete di trasporto di **SRG** per il quale **SRG** può richiedere l'attivazione delle sessioni del MPL;
- p) RSA, si intende il Registro dei soggetti abilitati all'utilizzo del Sistema PSV, diversi dal **GME**, predisposto da **SRG** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
- q) RU_MPL, si intende il Registro degli Utenti Abilitati MPL, predisposto da **SRG** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
- r) Saldo Netto MGAS, si intende la somma algebrica dei quantitativi di gas oggetto di ciascuna delle transazioni di acquisto e vendita registrate, per ciascun giorno gas, sul conto PSV del **GME**;
- s) SIMGAS si intende il sistema informatico della Piattaforma MGAS mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti;
- t) Utente Abilitato MPL, si intende ciascun soggetto comunicato da **SRG** che può operare nell'ambito del MPL previa ammissione al MGAS.

Articolo 3 **Oggetto**

- 3.1 La Convenzione e gli Allegati disciplinano i rapporti tra il **GME** e **SRG** con riferimento:
 - a) allo scambio dei dati e delle informazioni relativi ai soggetti, contenuti nei RSA e RU_MPL e riguardanti:

- i dati anagrafici dei relativi soggetti;
- i codici di identificazione dei relativi soggetti;
- b) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali all'attivazione e gestione delle sessioni del MPL;
- c) alle modalità applicative delle previsioni di cui alla deliberazione 66/2017/R/GAS, al TICORG e al Regolamento (UE) 312/2014, come recepito e integrato dalla deliberazione 312/2016/R/gas, nonché alle modalità di gestione dei flussi informativi, ad esse connesse, necessari per la registrazione da parte del **GME**, presso il PSV, delle Posizioni Nette MGAS e delle Posizioni MPL, oggetto di automatica accettazione da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo del Sistema PSV, ottenute in esito alle transazioni concluse, su MT-GAS, MGP-GAS, MI-GAS e sul MPL;
- d) alle modalità applicative delle previsioni di cui alla deliberazione 66/2017/R/GAS e al TICORG nonché alle modalità di gestione dei flussi informativi, ad esse connesse, necessari per la registrazione presso il PSV delle relative Posizioni Borse Terze;
- e) alla gestione dei flussi informativi tra **SRG** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte di **SRG** nell'ambito del MGS, nonché alla trasmissione a **SRG**, da parte del **GME**, del saldo netto delle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato da **SRG** stessa;
- f) alla determinazione dell'equazione di bilancio del **GME** in relazione ai quantitativi di gas oggetto di transazioni concluse su MGAS con i soggetti abilitati all'utilizzo del Sistema PSV;
- g) alle modalità di valorizzazione, fatturazione e regolazione delle partite economiche che si determinano tra il **GME** e **SRG**, in esito alla registrazione, da parte del **GME**, presso il PSV dei saldi netti, relativi ai prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse su MGAS;
- h) alla comunicazione da parte di **SRG** al **GME** dei prezzi di sbilanciamento.

Articolo 4 **Unità di misura**

- 4.1 Ai fini dello scambio dei dati e delle informazioni di cui alla presente Convenzione GME e SRG utilizzano le unità di misura indicate nelle PTC.

Articolo 5 **Diritti ed obblighi delle Parti**

- 5.1 Ai sensi della presente Convenzione, **SRG** sarà responsabile:
- a) della corretta e preventiva comunicazione di cui al precedente Articolo 2 comma 2.8, lettere e) e g);
 - b) della correttezza, nonché della trasmissione al **GME**, dei dati e delle informazioni contenuti nel RSA e nel RU_MPL di cui al successivo Articolo 6, comma 6.1;
 - c) della correttezza, nonché della comunicazione al **GME**, dei dati e delle informazioni di cui ai successivi Articolo 14, comma 14.8, Articolo 15, comma 15.9 e Articolo 18, comma 18.1;
 - d) della corretta e puntuale comunicazione al **GME** di cui al successivo Articolo 15, comma 15.8;
 - e) della messa a disposizione al **GME** del PSV, per consentire allo stesso (i) lo svolgimento delle attività funzionali al corretto e ordinato funzionamento del MGAS, (ii) lo svolgimento delle attività funzionali alla corretta e completa registrazione presso il PSV dei dati e delle informazioni trasmesse allo stesso **GME** da ciascuna Borsa Terza, (iii) il corretto e tempestivo svolgimento delle attività connesse e funzionali a consentire al **GME** l'accesso al PSV ai sensi del successivo Articolo 11, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 22;
 - f) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle

informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3, Articolo 12, Articolo 18, comma 18.1, 18.1;

- g) del corretto e puntuale svolgimento delle attività di competenza di cui al successivo Articolo 14, comma 14.3, lettere a) e b);
- h) della corretta e puntuale effettuazione dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 15, commi 15.3, 15.4, lettera a), e 15.8;
- i) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita, di cui al successivo Articolo 8, relativi a ciascun Utente Abilitato MPL, ai fini della presentazione delle offerte di vendita sul MPL;
- j) della corretta trasmissione al **GME** della offerta sul MPL e dei relativi punti di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 9, comma 9.1, e Articolo 7, comma 7.1, nonché della corretta trasmissione al **GME** delle offerte sul MGS di cui al successivo Articolo 10, comma 10.1.

5.2 Il **GME** sarà responsabile:

- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3, e Articolo 12;
- b) della corretta, completa e tempestiva pubblicazione delle informazioni di cui al successivo Articolo 7, comma 7.1, secondo le modalità definite nel medesimo articolo, comma 7.2, lettera a);
- c) della corretta e puntuale comunicazione delle informazioni di cui al successivo Articolo 18, comma 18.2, funzionali alla determinazione da parte di **SRG** dei prezzi di sbilanciamento;
- d) della corretta e puntuale fatturazione degli importi di cui al successivo Articolo 14, comma 14.3, lettera c);
- a) della corretta e puntuale effettuazione dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 15, commi 15.3 e 15.4, lettera b) ovvero dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 15, commi 15.6 e 15.7, al ricorrere delle circostanze ivi disciplinate;

- e) della corretta e puntuale comunicazione a **SRG** di cui al successivo Articolo 15, comma 15.7;
 - f) della corretta elaborazione, nonché trasmissione a SRG, ai fini della registrazione presso il PSV di cui al successivo Articolo 12, delle transazioni concluse in ciascuna sessione del MPL con indicazione del saldo netto delle offerte accettate per ciascun operatore e per ciascun punto di offerta;
 - g) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione a **SRG**, del saldo, su base giornaliera, delle transazioni di cui al successivo Articolo 16, comma 16.1, lettera a), concluse **da SRG** sul MGS;
 - h) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a **SRG**, su base giornaliera, dei prezzi di remunerazione di cui al successivo Articolo 16, comma 16.1, lettera b), relativi ai quantitativi oggetto delle offerte di SRG accettate in esito a ciascuna sessione del MGS;
 - i) della corretta trasmissione a SRG del prezzo della sessione MPL;
 - j) della tempestiva comunicazione in relazione alle eventuali indisponibilità dei sistemi GME;
 - k) della messa a disposizione a SRG dell'accesso alla piattaforma MGAS, per consentire allo stesso lo svolgimento delle attività di propria competenza.
- 5.3 Le attività di cui ai precedenti commi 5.1, lettere b) , i) e j) e 5.2, lettere f), g), h), i) e j) saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.
- 5.4 Il **GME** ha titolo ad effettuare, altresì, la registrazione presso il PSV delle Posizioni Borsa Terza secondo le modalità di cui al successivo Articolo 12, comma 12.7;
- 5.5 Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi derivante dall'applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati all'altra Parte.

5.6 Le Parti si obbligano a:

- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudicano la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Allegati che ne richiedano l'adeguamento;
- b) darsi reciprocamente informazione, in tempo utile affinché possano porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati.
- c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla Convenzione ed Allegati, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione della Parte titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della Convenzione e degli Allegati;
- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente, nell'ambito delle PTC, le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 3 della presente Convenzione.

f) collaborare, secondo le modalità previste nelle PTC, per le finalità di cui al successivo Articolo 12, comma 12.14.

5.7 **SRG** si riserva il diritto di pubblicare sul proprio sito Internet risultati di analisi statistiche aggregate aventi per oggetto cessione/acquisti presso MGS e scambi/cessioni di gas naturale effettuate presso il Punto di Scambio Virtuale, senza specifici riferimenti a singoli soggetti utilizzatori del Sistema PSV, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 9 "Informazioni di mercato" della Disciplina MGAS, nel quale è espressamente previsto che:

- *i dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e [...] pubblicati sul sito internet del **GME**;*
- *ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente;*
- *Il **GME** trasmette a Snam Rete Gas le informazioni necessarie per le attività di competenza.*

TITOLO II

SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI

CAPO I

FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGAS

Articolo 6

Comunicazione dei dati e delle informazioni contenute nel RSA e RU_MPL

6.1 **SRG** predispone e mette a disposizione del **GME** il RSA e il RU_MPL secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, con il contenuto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, lettera a), nonché ogni aggiornamento dello stesso, dando evidenza di ogni variazione.

- 6.2 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire le normali attività di comunicazione secondo quanto previsto nel precedente comma del presente articolo, il **GME** e **SRG** applicheranno le modalità operative all'uso previste nelle PTC.
- 6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC.

Articolo 7

Attivazione delle sessioni del Mercato dei prodotti locational (MPL)

- 7.1 **SRG**, ai sensi del Codice di Rete comunica al **GME**, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle PTC l'intenzione di ricorrere alla compravendita di prodotti *locational* sul MPL, specificando:
- a) se intende acquistare oppure vendere;
 - b) il punto di offerta ovvero i punti di offerta rispetto ai quali è richiesta l'attivazione della sessione del MPL dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
 - c) l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
 - d) l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.
- 7.2 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 7.1 il **GME**:
- a) rende nota agli operatori del MGAS l'intenzione di **SRG** di ricorrere al MPL, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul SIM-GAS e contenente le informazioni di cui al precedente comma 7.1;
 - b) effettua lo svolgimento della sessione del MPL, secondo quanto previsto al successivo Articolo 9.

Articolo 8 **Limiti sul MPL**

- 8.1 Nel caso in cui **GME** abbia attivato una sessione del MPL ai sensi del precedente Articolo 7 per la presentazione di offerte in acquisto di gas (offerta di **SRG** in acquisto), **SRG**, per ciascun Utente Abilitato MPL, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il controvalore dell'esposizione massima che l'Utente può assumere nei confronti di **SRG** stessa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ed il prezzo di sbilanciamento (di acquisto) stimato per la determinazione da parte del **GME** del Limite di Vendita sul MPL. In assenza di tale comunicazione, il **GME** considera un Limite di Vendita pari a zero salvo diversa indicazione comunicata da parte di **SRG** secondo quanto previsto nelle PTC. Il PSV viene sospeso per il tempo necessario a tale comunicazione, allo svolgimento della sessione e alla registrazione dei relativi esiti, di norma pari a 30 minuti.
- 8.2 Il **GME**, partendo dall'offerta di vendita avente maggiore priorità verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nella Disciplina MGAS, per ogni Operatore che sia anche Utente Abilitato MPL, che la quantità oggetto di ciascuna offerta in vendita sia minore o uguale al Limite di Vendita ai sensi del presente articolo, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il **GME** considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.
- 8.3 Nel caso in cui **GME** abbia attivato una sessione del MPL ai sensi del precedente Articolo 7 per la presentazione di offerte in vendita di gas (offerta di **SRG** in vendita), il **GME** effettua le relative verifiche di congruità finanziaria delle offerte degli Operatori secondo le modalità ed i termini previsti nella Disciplina MGAS.

- 8.4 Le offerte di **SRG** non sono soggette ad alcun limite di cui al presente articolo.

Articolo 9 **Offerte di SRG sul MPL**

- 9.1 A seguito della richiesta di attivazione di una sessione del MPL, effettuata ai sensi del precedente Articolo 7, **SRG** comunica al **GME** la corrispondente offerta di gas in acquisto ovvero in vendita, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC.
- 9.2 Ai fini del precedente comma 9.1:
- a) l'offerta di gas in acquisto è considerata avente segno positivo;
 - b) l'offerta di gas in vendita è considerata avente segno negativo.
- 9.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi dei precedenti commi 9.1 e 9.2, determina gli esiti della sessione del MPL, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 6, secondo le modalità stabilite nella Disciplina MGAS e al precedente Articolo 8.

Articolo 10 **Offerte sul MGS**

- 10.1 Le modalità e i termini di presentazione delle offerte in acquisto ovvero in vendita da parte di **SRG** sul MGS ai sensi del TIB sono stabiliti nelle PTC, ivi incluse, in caso di necessità, specifiche modalità per le offerte relative alla neutralità. Eventuali offerte per esigenze di cessione o approvvigionamento di gas diverse da quelle di cui al TIB presso MGS, sono effettuate da **SRG** secondo le modalità e termini stabiliti dal **GME** nella Disciplina MGAS fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 17.
- 10.2 Ai fini delle offerte di cui al precedente comma 10.1:
- a) le offerte di gas in acquisto sono considerate avente segno positivo;

b) le offerte di gas in vendita sono considerate avente segno negativo.

10.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SRG** ai sensi dei precedenti commi 10.1 e 10.2, determina gli esiti della sessione del MGS, nel rispetto di quanto previsto dal TIB, articolo 7, secondo le modalità stabilite nella Disciplina MGAS e comunica l'esito di competenza SRG secondo le modalità previste al successivo articolo 16.

CAPO II

REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SU MGAS, AD ECCEZIONE DEL MGS, E DELLE POSIZIONI DELLE BORSE TERZE

Articolo 11

Modalità di accesso del GME al sistema PSV

- 11.1 Il **GME** accede al PSV *(i)* in qualità di operatore qualificato, in attuazione del TICORG, per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alla registrazione delle transazioni concluse sul MGAS, ad eccezione del MGS; *(ii)* ai sensi del TICORG per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alla registrazione, per la relativa consegna al PSV, delle transazioni di gas naturale concluse da ciascuna Borsa Terza con le proprie controparti presso le piattaforme di competenza della medesima Borsa Terza.
- 11.2 Le modalità e i termini di accesso, nonché le modalità di partecipazione del **GME** al sistema PSV sono definite esclusivamente nei successivi Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15 e Articolo 17 della presente Convenzione e declinate nelle PTC.

Articolo 12

Registrazione al PSV

- 12.1 Ai fini della registrazione al PSV:

- a) con riferimento alle transazioni concluse su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, il **GME** effettua la registrazione, per ciascun operatore, di transazioni in acquisto o in vendita corrispondenti alle Posizioni Nette MGAS relative a ciascun giorno-gas, con frequenza infragiornaliera almeno oraria, secondo le modalità ed entro i termini definiti nel presente Articolo e nelle PTC;
- b) con riferimento alle transazioni concluse su ciascuna sessione del MPL, il **GME** effettua la registrazione, per ciascun operatore, e per ciascun punto di offerta, di transazioni in acquisto ovvero in vendita corrispondenti alle Posizioni MPL secondo le modalità ed entro i termini definiti nel presente Articolo e nelle PTC;
- c) con riferimento all'attività svolta dal **GME** ai sensi del TICORG, il **GME** effettua la registrazione delle Posizioni Borsa Terza, per ciascuna Borsa Terza indicata nelle PTC e per le corrispondenti Controparti della Borsa Terza, secondo le modalità ed entro i termini definiti nel presente Articolo e nelle PTC, fermo restando che tale registrazione non potrà essere effettuata dal GME, in via ordinaria, oltre le ore 11:45 del giorno precedente il giorno di consegna, fatti salvi i casi di applicazione delle procedura di *back up* (procedura di riserva) definita nella PTC.

12.2 Qualora un operatore abbia:

- a) una Posizione Netta MGAS ovvero una Posizione MPL in vendita, il **GME** effettua la registrazione sul PSV di una transazione in vendita sul conto PSV dell'operatore e di una corrispondente transazione in acquisto sul conto PSV del **GME**;
- b) una Posizione Netta MGAS ovvero una Posizione MPL in acquisto, il **GME** effettua la registrazione sul PSV di una transazione in acquisto sul conto PSV dell'operatore e di una corrispondente transazione in vendita sul conto PSV del **GME**.

12.3 Con riferimento alla Posizione Netta MGAS risultante in capo a **SRG**, in conseguenza degli acquisti ovvero delle vendite da quest'ultima

conclusi sul MGP-GAS, MI-GAS e sul MT-GAS, il **GME**, secondo le modalità e i termini individuati nelle PTC, mette a disposizione di **SRG** almeno le seguenti informazioni relative alle singole transazioni di acquisto ovvero di vendita componenti tale posizione netta:

- a) tipologia della transazione (acquisto ovvero vendita);
- b) quantità oggetto di abbinamento;
- c) prezzo di ciascuna transazione conclusa.

12.4 Con riferimento alla Posizione MPL risultante in capo a SRG, in conseguenza degli acquisti ovvero delle vendite da quest'ultima conclusi sul MPL, il GME, secondo le modalità e i termini individuati nelle PTC, mette a disposizione di SRG unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 12.3 il punto di offerta relativo alla singola transazione di acquisto ovvero di vendita conclusa.

12.5 Con riferimento a ciascuna sessione MPL, il GME si impegna alla registrazione sul PSV delle transazioni concluse presso tale sessione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che i quantitativi di gas di cui il GME richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti Abilitati MPL, iscritti nel RU_MPL utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del MPL, secondo quanto risultante dalla comunicazione di SRG ai sensi del precedente Articolo;
- b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL, di cui il GME richiede la registrazione, sia, in valore assoluto, non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da SRG ai sensi dell'Articolo 9;
- c) che la somma dei quantitativi riferiti agli Operatori che siano anche Utenti Abilitati MPL sia uguale e di segno contrario rispetto al quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da SRG ai sensi dell'Articolo 9, di cui il GME richiede la registrazione.

- 12.6 Il mancato assolvimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente comma 12.5 comporta il rigetto della registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.
- 12.7 Con riferimento a ciascuna Borsa Terza, relativamente ai quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi presso la medesima Borsa Terza, prodotti a termine, il **GME** effettua per ognuna delle Controparti della Borsa Terza stessa che abbia:
- a) una Posizione Borsa Terza in vendita, la registrazione sul PSV di una transazione in vendita sul conto PSV della Controparte della borsa terza e di una corrispondente transazione in acquisto sul Conto PSV della Borsa Terza stessa;
 - b) una Posizione Borsa Terza in acquisto, la registrazione sul PSV di una transazione in acquisto sul conto PSV della Controparte della Borsa Terza e di una corrispondente transazione in vendita sul Conto PSV della borsa terza stessa.
- 12.8 In applicazione delle disposizioni di cui al TICORG, ai fini della registrazione delle transazioni in vendita sul conto PSV del **GME**, non si applica il "limite di vendita" e non sono richieste garanzie finanziarie al **GME** stesso.
- 12.9 **SRG** rigetta in tutto o in parte la registrazione delle transazioni sul conto PSV dell'operatore nonché sul conto PSV della Controparte della Borsa Terza, di cui rispettivamente ai precedenti commi 12.2 e 12.3, nei casi previsti nelle Condizioni PSV. In tali casi, la registrazione della corrispondente transazione sul conto PSV del **GME** ovvero sul conto PSV della Borsa Terza viene ridotta di pari ammontare.
- 12.10 In relazione alle registrazioni effettuate dal **GME** sul PSV, **SRG** esegue le verifiche tecniche previste nelle PTC e ne comunica l'esito al **GME** secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle PTC.

- 12.11 **SRG** mette a disposizione del **GME** il saldo netto del conto PSV del **GME** determinatosi come differenza tra le transazioni in acquisto e le transazioni in vendita registrate presso il Sistema PSV.
- 12.12 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire il normale svolgimento dell'attività di registrazione secondo quanto previsto nei precedenti commi del presente Articolo, il **GME** e **SRG** applicheranno le modalità operative all'uopo previste nelle PTC.
- 12.13 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente Articolo e al successivo Articolo 13 sono disciplinate nelle PTC.
- 12.14 Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4.4, del TICORG, **SRG** e **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC, collaborano nello svolgimento delle attività funzionali alla registrazione delle transazioni. Resta inteso che la registrazione delle transazioni costituisce presupposto per la pubblicazione degli esiti da parte del **GME**.

Articolo 13
Equazione di bilancio del GME e valorizzazione delle partite economiche derivanti dalle transazioni concluse su MGP-GAS, MI-GAS, MPL e MT-GAS

- 13.1 Il saldo netto di tutte le transazioni concluse dal **GME** per ciascun giorno gas è regolato come disequilibrio, di competenza del **GME** stesso, nell'ambito del servizio di bilanciamento predisposto da **SRG** ai sensi del TIB. A tal fine, **SRG** determina giornalmente l'equazione di bilancio del **GME** secondo l'equazione di seguito riportata:

$$T_k^M = DS_k$$

- 13.2 Il termine T_k^M di cui al precedente comma 13.1, rappresenta il Saldo Netto delle transazioni di gas, espresse in energia, concluse dal **GME**,

con i soggetti abilitati all'utilizzo del Sistema PSV, presso la Piattaforma MGAS sul MGP-GAS, MI-GAS, MPL e MT-GAS, per ciascun giorno gas e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal **GME** nel corso delle corrispondenti sessioni relative al giorno gas di riferimento, ai sensi del precedente Articolo 12.

13.3 Il termine DS_k rappresenta il disequilibrio del **GME** e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

13.4 Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti al **GME** come risultanti dall'equazione di bilancio di cui al precedente comma 13.1, **SRG** effettua, con riferimento a ciascun giorno gas, la regolazione delle partite economiche valorizzando tale disequilibrio ai relativi prezzi di sbilanciamento di acquisto e di vendita di cui al TIB. In particolare:

- se $DS_k < 0$

SRG applica al **GME** un corrispettivo pari al prodotto tra il valore assoluto del medesimo disequilibrio e il corrispondente Prezzo di Sbilanciamento di acquisto di cui al successivo Articolo 18;

- se $DS_k > 0$

SRG riconosce al **GME** un corrispettivo pari al prodotto tra il valore assoluto del medesimo disequilibrio e il corrispondente Prezzo di Sbilanciamento di vendita di cui al successivo Articolo 18.

CAPO III

FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA IL GME E SRG RELATIVE ALLE TRANSAZIONI CONCLUSE PRESSO MGAS RISULTANTI DALL'EQUAZIONE DI BILANCIO

Articolo 14

Fatturazione delle partite economiche risultanti dall'equazione di bilancio del GME

14.1 Il periodo di riferimento per la fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, è il mese di calendario.

- 14.2 La fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, riferite ai giorni gas appartenenti allo stesso mese di calendario, avviene secondo le tempistiche e le modalità indicate nel presente Articolo.
- 14.3 La fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, riferite ai giorni gas appartenenti allo stesso mese di calendario, avviene , secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- a) di norma entro l'ultimo giorno di calendario del secondo mese successivo a quello di riferimento, e comunque non oltre il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo a quello di riferimento, **SRG** rende disponibile al **GME**, , il dettaglio dei saldi netti delle transazioni registrate dal **GME** in tutti i giorni gas compresi nel mese di riferimento;
 - b) entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), **SRG** emette ed invia, in formato elettronico, la fattura al **GME**, secondo le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica tra privati e delle relative disposizioni attuative, per le partite economiche di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, relative alle transazioni in acquisto concluse dal **GME**;
 - c) entro il giorno lavorativo successivo all'emissione del documento di cui alla precedente lettera a), il **GME** emette ed invia, in formato elettronico, la fattura a **SRG**, secondo le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica tra privati e delle relative disposizioni attuative, per le partite economiche di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, relative alle transazioni in vendita concluse dal **GME**.
- 14.4 Nel caso in cui la scadenza delle tempistiche individuate ai sensi del precedente comma 14.3 cada in un giorno non lavorativo, la Parte provvederà alla fatturazione entro il primo giorno lavorativo successivo.

14.5 Ai fini della corretta fatturazione delle partite economiche, ogni documento associato alla fatturazione emesso dalle Parti, in esito alla Sessione di Bilanciamento contiene almeno:

- a) i dati identificativi della controparte;
- b) il numero del documento;
- c) la tipologia di documento;
- d) il mese cui il documento associato alla fatturazione si riferisce;
- e) l'importo totale fatturato, a debito o credito, per il mese di riferimento, espresso in Euro;
- f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) associata all'importo del corrispettivo fatturato, nella misura vigente;
- g) per ogni documento emesso da **SRG**, i quantitativi giornalieri di disequilibrio associato al **GME**, espresso in energia, e il relativo prezzo di sbilanciamento applicato secondo le modalità definite nel presente Articolo.

14.6 Nei casi di cui al successivo Articolo 15, commi 15.7 e 15.8, la Parte interessata emette fattura relativa a interessi per mancato pagamento, non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione, indicando il tasso di interesse applicato secondo le previsioni di cui ai citati commi. In tali casi non trovano applicazione le tempistiche di emissione di cui al precedente comma 14.3.

14.7 Qualora, in un determinato giorno gas, il prezzo di sbilanciamento di vendita di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, sia pari a zero, la fattura relativa alle partite economiche individuate ai sensi del presente Articolo dovrà riportare la descrizione "*cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, co.2, n.4 del D.P.R. n. 633/1972*".

14.8 Per gli effetti di cui al precedente comma 14.7, ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo giorno gas, il prezzo convenzionale previsto dal Codice di Rete al capitolo 18, paragrafo 4).

Le eventuali modifiche o integrazioni di tale prezzo convenzionale dovranno essere preventivamente comunicate da **SRG** al **GME** almeno 30 giorni di calendario antecedenti l'entrata in vigore delle suddette modifiche o integrazioni, fatte salve modifiche/integrazioni disposte dall'ARERA.

Articolo 15 **Regolazione delle partite economiche**

- 15.1 Il pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente Articolo 14 avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Articolo.
- 15.2 Le somme dovute ai sensi del precedente comma 15.1 saranno oggetto di compensazione ai sensi dell'art.1241 e ss. del c.c..
- 15.3 Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 15.2, per ciascun mese di riferimento viene definito il saldo netto a regolare, a debito o a credito, come differenza tra gli importi fatturati dalle Parti ai sensi del precedente Articolo 14.
- 15.4 Il saldo netto a regolare a debito risultante dalla compensazione di cui al precedente comma 15.3 sarà liquidato secondo le seguenti tempistiche:
 - a) qualora **SRG** risulti Parte debitrice, il pagamento dovrà essere eseguito da **SRG** nei confronti del **GME** sul conto corrente bancario di quest'ultimo indicato al successivo Articolo 21 entro trenta giorni di calendario, con valuta beneficiario in pari data, successivi all'emissione delle fatture attive da parte del **GME** che hanno contribuito alla determinazione di tale saldo;
 - b) qualora il **GME** risulti Parte debitrice, il pagamento dovrà essere eseguito dal **GME** nei confronti di **SRG** sul conto corrente bancario di quest'ultimo indicato al successivo Articolo 21 entro quindici giorni di calendario, con valuta beneficiario in pari data, successivi

all'emissione delle fatture attive da parte di **SRG** che hanno contribuito alla determinazione di tale saldo.

- 15.5 Nel caso in cui la scadenza delle tempistiche individuate ai sensi del precedente comma 15.4 cada in un giorno non lavorativo, la Parte provvederà al pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo, in deroga alle disposizioni di cui ai successivi commi 15.7 e 15.8.
- 15.6 **GME** assicura in ogni caso il completo pagamento degli ammontari dovuti a **SRG** ivi incluso tutti i casi in cui i pagamenti, per uno specifico mese di riferimento, dovuti dagli operatori debitori del mercato del gas naturale con riferimento alle partite economiche che hanno contribuito alla determinazione del saldo di cui al precedente Articolo 13, comma 13.4, non pervengano al **GME** in tutto o in parte entro il termine previsto dalla Disciplina MGAS.
- 15.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 15.6, qualora il **GME** versi a **SRG** le somme di cui al precedente comma 15.3, oltre il termine di cui al precedente comma 15.4, lettera b), il **GME** sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno effettivo di ritardo, di interessi di mora secondo quanto previsto dal Codice di Rete, vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della Parte creditrice. Di tale circostanza, il **GME** dà comunicazione a **SRG**, entro tre (3) giorni lavorativi successivi dal suo verificarsi.
- 15.8 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 15.6, qualora **SRG** versi al **GME** le somme di cui al precedente comma 15.3 oltre il termine di cui al precedente comma 15.4, lettera a), **SRG** riconosce al **GME** su tali somme gli interessi di mora per ritardato pagamento secondo quanto previsto dal Codice di Rete, vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso

diritto della Parte creditrice. Di tale circostanza, **SRG** dà comunicazione al **GME**, entro tre (3) giorni lavorativi successivi dal suo verificarsi.

15.9 Le eventuali modifiche o integrazioni del tasso di interesse di cui ai precedenti commi 15.7 e 15.8 dovranno essere preventivamente comunicate da **SRG** al **GME** almeno 30 giorni di calendario antecedenti l'entrata in vigore delle suddette modifiche o integrazioni, fatte salve modifiche/integrazioni disposte dall'ARERA.

CAPO IV COMUNICAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE DA SRG SUL MGS

Articolo 16 Esiti di SRG sul MGS

- 16.1 Al termine di ciascuna sessione del MGS, il **GME** determina:
- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto ed in vendita accettate nella medesima sessione in relazione a **SRG** con riferimento all'impresa di stoccaggio, rispetto alla quale si riferiscono le offerte, e per tipologia d'offerta;
 - b) il prezzo di remunerazione delle offerte SRG con riferimento all'impresa di stoccaggio, rispetto alla quale si riferiscono le offerte, determinato in esito alle offerte accettate presso la medesima sessione, nel rispetto di quanto previsto al TIB, articolo 7.
- 16.2 **GME** si impegna a mettere a disposizione di **SRG** al termine di ciascuna sessione del MGS i dati di cui al precedente comma 16.1 secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.
- 16.3 I quantitativi di gas di cui al precedente comma 16.1, lettera a), saranno contabilizzati con segno positivo in caso di acquisto di gas e con segno negativo in caso di vendita di gas, come previsto dalla Disciplina MGAS e nel Codice di Rete.

- 16.4 Il GME pubblica sul proprio sito *internet* i quantitativi di gas oggetto delle offerte accettate di SRG, dando specifica evidenza dei quantitativi di gas relativi a ciascuna tipologia di offerta.

CAPO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 17 Sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti

- 17.1 Alle transazioni registrate dal **GME** sul PSV, essendo operatore di diritto, **SRG** non applica alcun corrispettivo. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di **GME** al PSV, in alternativa alle garanzie finanziarie prestate dagli operatori di mercato si applicano le disposizioni previste dalle deliberazioni dell'ARERA 502/2016/R/GAS e dal TICORG. Conseguentemente per le transazioni registrate dal **GME** presso il Sistema PSV non sono richieste garanzie finanziarie in considerazione dell'assetto sopra richiamato che prevede meccanismi atti a garantire la solvibilità del **GME**.
- 17.2 Alle transazioni effettuate da **SRG** sul MGAS (ivi incluso MPL e MGS), nel ruolo di gestore della rete di trasporto e responsabile del bilanciamento essendo **SRG** operatore di diritto, **GME** non applica alcun corrispettivo di cui all'articolo 7 della Disciplina MGAS, né il contributo di cui all'articolo 8 della medesima Disciplina. Specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di **SRG**, alternative a quelle prestate dagli operatori di mercato, sono stabilite nella Delibera 502/2016/R/GAS.
- 17.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 14 e Articolo 15, resta inteso che le transazioni effettuate da **SRG** sul MGAS, in qualità di operatore di diritto di cui all'articolo 16, comma 16.1 della Disciplina

MGAS, sono fatturate e oggetto di regolazione economica secondo le modalità e tempistiche definite nella Disciplina MGAS e nelle DTF.

- 17.4 Qualora il pagamento da parte di **SRG** delle transazioni effettuate ai sensi del precedente comma 17.3 non pervenga entro le tempistiche individuate nella Disciplina MGAS e nelle DTF, il **GME** previa apposita comunicazione all'ARERA ricorre agli strumenti all'uopo indicati dalla medesima ARERA.
- 17.5 Qualora il pagamento da parte di **GME** delle transazioni effettuate ai sensi del precedente comma 17.3 non pervenga entro le tempistiche individuate nella Disciplina MGAS e nelle DTF, **SRG** ne da comunicazione all'ARERA. In tal caso si applicano le disposizioni normative in vigore per il **GME**.
- 17.6 Resta inteso che con riferimento (i) alle registrazioni effettuate dal **GME** per ciascuna Borsa Terza e per le controparti delle Borse Terze, (ii) all'eventuale disequilibrio determinato sul conto PSV della Borsa Terza, il processo di fatturazione e di regolazione delle partite economiche, nonché la presentazione di garanzie finanziarie saranno disciplinati dalle disposizioni contrattuali e regolatorie applicabili al rapporto tra **SRG** e ciascuna Borsa Terza e/o relative Controparti delle Borse Terze.

TITOLO III

PREZZI DI SBILANCIAMENTO

Articolo 18

Modalità e termini di comunicazione dei prezzi di sbilanciamento

- 18.1 SRG comunica al GME, secondo le modalità e i termini individuati nelle PTC, il prezzo di sbilanciamento di acquisto e il prezzo di sbilanciamento di vendita di cui al Regolamento (UE) 312/2014, articolo 22, comma 2, determinati secondo quanto previsto all'articolo 5 del TIB.

18.2 Il GME comunica a SRG, secondo le modalità e i termini individuati nelle PTC, le seguenti informazioni funzionali alla determinazione da parte di SRG dei prezzi di sbilanciamento di acquisto e di vendita di cui al precedente comma 18.1:

- a) Prezzo medio GME ovvero la media ponderata, pesata sulla base dei relativi quantitativi di gas, espressi in energia, dei prezzi di tutte le offerte accettate, con consegna per il giorno gas G (comprese le transazioni effettuate da SRG), sulla piattaforma MGAS, di prodotti title e, nei soli casi di cui all'articolo 2, comma 2.3 lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti locational scambiati sul MPL;
- b) Quantitativo complessivo delle offerte accettate ovvero il quantitativo complessivo, in valore assoluto, delle offerte accettate presso la piattaforma MGAS con consegna nel giorno G;
- c) Prezzo massimo di acquisto SRG ovvero il prezzo maggiore tra i prezzi di tutti gli acquisti, con consegna per il giorno gas G, di prodotti title, conclusi sulla piattaforma MGAS da SRG e, nei soli casi di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera e), sub ii), TIB, di prodotti locational scambiati sul MPL;
- d) Prezzo minimo di vendita SRG ovvero il prezzo minore tra i prezzi di tutte le vendite, con consegna per il giorno gas G, di prodotti title, conclusi sulla piattaforma MGAS da SRG e, nei soli casi di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti locational scambiati sul MPL.

18.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Riservatezza

- 19.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali, anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni oggetto della Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base alla Disciplina MGAS, alle Condizioni PSV, al Codice di Rete ovvero alla Convenzione e Allegati. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle Parti non direttamente coinvolto nell'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di almeno 3 (tre) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 19.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al comma 19.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 19.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione e nei relativi Allegati.
- 19.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico di quest'ultima o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 20 **Comunicazioni**

20.1 Le Parti convengono che, ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla Convenzione sono inviate ai referenti per le comunicazioni indicati da ciascuna Parte nelle PTC, secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

Articolo 21 **Coordinate bancarie**

21.1 Ai fini della esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 15, le Parti indicano quali proprie coordinate bancarie, i seguenti conti correnti bancari:

- Per il **GME**:
Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT58E0569603211000007210X36
SWIFT CODE POSOIT22

- Per **SRG**:
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993
SWIFT (BIC) BCITITMM349

21.2 In deroga al successivo Articolo 25 in caso di modifica delle coordinate bancarie, la Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra Parte le nuove coordinate.

Articolo 22 **Responsabilità**

22.1 **SRG**:

- a) non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, in relazione ad un utilizzo da parte del **GME** delle informazioni e dei dati a cui il **GME** stesso ha accesso, diverso da quello consentito in attuazione della presente Convenzione;
- b) è responsabile della gestione del Sistema PSV secondo regole di buona tecnica. Nei casi in cui si verifichi una prolungata non corretta gestione del Sistema PSV, ovvero una prolungata non corretta gestione dei dati e delle informazioni ivi registrate dal **GME**, ai sensi della

presente Convenzione, nonché il reiterato ritardato pagamento degli importi dovuti al **GME** di cui all'Articolo 14 e Articolo 15, il **GME** provvederà a informare l'ARERA per l'adozione degli opportuni provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo a **SRG** di risarcimento dei danni causati al **GME** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti di **SRG** determinati da dolo o colpa grave, nonché del pagamento di tutti gli importi maturati e dovuti a qualunque titolo da **SRG** al **GME**. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti di **SRG** è adottato previo assenso dell'ARERA;

- c) non è parte né titolare di alcun interesse e, pertanto, non assume alcuna responsabilità in relazione alle transazioni di gas naturale, concluse dai soggetti abilitati, incluse le Borse Terze, e dal **GME** al di fuori del Sistema PSV;
- d) non è responsabile per fatti e/o danni che possano derivare al **GME** e/o a terzi dall'utilizzo da parte del **GME** del Sistema PSV.
- e) non è responsabile nei confronti di **GME** e/o di terzi per danni derivanti da eventuali indisponibilità programmate del Sistema PSV, ovvero da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel funzionamento dei sistemi informativi di SRG dipendenti da fatto di terzi, da forza maggiore, da utilizzi impropri o difformi da quanto previsto al presente documento e in ogni caso a seguito di eventi, atti, fatti o circostanze non prevedibili ed al di fuori del controllo di **SRG** medesima;
- f) non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati trasmessi dal GME e delle informazioni registrate nel Sistema PSV dal medesimo **GME** anche per conto terzi;
- g) autorizza il **GME** a trasmettere il RSA di cui al precedente Articolo 6 alle sole Borse Terze che si avvalgono del **GME**, in qualità di "nomination agent", per registrare al PSV le posizioni relative alle transazioni concluse dalle medesime Borse Terze non assumendo

alcuna responsabilità in relazione alla corretta e legittima trasmissione del RSA al di fuori dei predetti limiti;

- h) non è responsabile in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati comunicati da GME a SRG, ai sensi della presente Convenzione, in esito alla sessione MGS.

22.2 Il GME:

- a) si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati contenuti nel Sistema PSV esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione;
- b) nei casi di cui al comma 22.4, sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni causati a **SRG** ed agli altri utilizzatori del Sistema PSV;
- c) è tenuto a modificare la propria password per l'accesso al Sistema PSV ogni sessanta giorni, secondo le modalità descritte nelle PTC;
- d) è responsabile di ogni danno derivante dall'utilizzo illecito o dall'uso improprio dei codici per l'accesso al Sistema PSV, ad esso assegnati anche per conto terzi;
- e) è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i propri codici di accesso assegnati, ed è l'unico responsabile dei danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione degli stessi;
- f) riconosce che **SRG** non assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale assenza, non completezza e/o non correttezza dei dati registrati dal **GME** sul Sistema PSV, relativi alle transazioni concluse su MGAS;
- g) riconosce che **SRG** non assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale assenza, non completezza e/o non correttezza, imputabili al **GME**, dei dati registrati dal **GME** sul Sistema PSV relativi alle transazioni concluse da ciascuna Borsa Terza presso le piattaforme delle medesime Borse Terze. In tali casi, pertanto, il **GME** non considererà **SRG** responsabile per qualsivoglia pretesa anche

risarcitoria avanzata dalle predette Borse Terze nonché dalle relative controparti delle Borse stesse;

- h) non è responsabile per fatti e/o danni che possono derivare ai Soggetti Abilitati e/o a terzi dalla gestione del Sistema PSV da parte di **SRG**.

22.3 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti nella Convenzione e negli Allegati la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.

22.4 Il **GME** si impegna nei confronti di **SRG** ad utilizzare sistemi informativi di SRG secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione. Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte del **GME**, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del Sistema PSV, ovvero il reiterato ritardato pagamento degli importi dovuti a **SRG** di cui all'Articolo 14 e Articolo 15, sarà segnalato da **SRG** all'ARERA per l'adozione dei provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo al **GME** di risarcimento dei danni causati a **SRG** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti del **GME** determinati da dolo o colpa grave, nonché del pagamento di tutti gli importi maturati e dovuti a qualunque titolo nei confronti di **SRG**. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti del **GME** è adottato da **SRG** previo assenso dell'ARERA, formulato in condivisione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

22.5 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5, comma 5.5, le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire

collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.

22.6 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti. In nessuna circostanza le Parti saranno responsabili per la perdita di affari, di profitti, di risparmi, perdita o danneggiamento di dati.

22.7 Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura di ciascuna Parte, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente. Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra, salvo che la legge non preveda diversamente.

22.8 Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dalle attività dell'altra Parte. Ciascuna Parte è sollevata da ogni e qualsiasi evento pregiudizievole che potesse occorrere a persone o cose nello svolgimento delle attività dell'altra Parte.

Articolo 23 **Durata**

23.1 La Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e si intende tacitamente rinnovata per successivi

periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 24.

Articolo 24 **Modifiche ed integrazioni**

- 24.1 Nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, la Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità previste al successivo Articolo 25, comma 25.3.
- 24.2 Qualora intervengano, nel periodo di durata di cui al precedente Articolo 23, modifiche od integrazioni al quadro normativo da parte delle Istituzioni di riferimento, ivi compreso il Codice di Rete, le Condizioni PSV e la Disciplina MGAS, che possano avere rilevanza ovvero siano tali da modificare, in modo significativo, le modalità di esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione e/o dagli Allegati, le Parti si impegnano ad apportare agli stessi le necessarie modifiche ed integrazioni.
- 24.3 Durante il periodo di durata di cui al precedente Articolo 23, le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 25 **Clausole generali**

- 25.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Convenzione e degli Allegati non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

- 25.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole ovvero previsioni della Convenzione e degli Allegati non si estenderà alle restanti clausole o previsioni e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola o previsione nulla o inefficace con altra clausola o previsione valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola o previsione sostituita.
- 25.3 La Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 21, comma 21.2, qualsiasi modificazione alla Convenzione dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 25.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.
- 25.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della Convenzione esse è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 26
Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

- 26.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 231/01), nonché delle norme dei rispettivi "Codice Etico" e "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01", consultabili sul sito *Internet* di **GME** e sul sito *Internet* di **SRG**.
- 26.2 Con la sottoscrizione della Convenzione e degli Allegati, le Parti si obbligano, reciprocamente, a svolgere le attività oggetto degli stessi in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nei rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.

- 231/2001, "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- 26.3 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 27 **Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione**

- 27.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico del **GME** e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del **GME**, obbligandosi pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 27.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 27.1 di una delle Parti costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte adempiente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare direttamente alla Parte adempiente.

Articolo 28
Legge applicabile

28.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 29
Controversie

29.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.

Articolo 30
Scioglimento della convenzione 21 settembre 2017

30.1 Le Parti si danno atto che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia della presente Convenzione, la convenzione 21 settembre 2017 si intenderà automaticamente sciolta, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento di quest'ultima e non ancora adempiuti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione e relativi Allegati, in ogni loro parte, sono stati oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella Convenzione e nei relativi Allegati che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione degli stessi.

Allegati:

- PTC n. 1 – Registro Soggetti Abilitati (RSA);
- PTC n. 2 – Modalità di registrazione nel sistema PSV dei saldi netti derivanti dalle transazioni concluse sul MGP-GAS, MI-GAS, MPL e MT-GAS;

- PTC n. 3 – Prezzi di sbilanciamento;
- PTC n. 4 – Modalità di registrazione nel Sistema PSV delle Posizioni delle Borse Terze;
- PTC n. 5 – Registro Utenti Abilitati MPL;
- PTC n. 6 – Limite di vendita per il MPL;
- PTC n. 7 - Richiesta di attivazione delle sessioni del MPL e offerta di **SRG** sul MPL;
- PTC n. 8 – Offerte di **SRG** sul MGS e comunicazione degli esiti di competenza SRG;
- PTC n. 9- Riferimenti per le comunicazioni;
- PTC n. 10– Unità di misura.

..... 2018

per **SRG**

per il **GME**